### C) POLLAME, CONIGLI E CACCIAGIONE

#### 79. Ordinazione.

Gli acquisti sono fatti normalmente di presenza.

## 80. Forma del contratto.

Il contratto è di solito verbale.

### 81. Specie di vendita.

La vendita è a "peso" per merce sana.

Nella vendita al dettagliante la merce può essere venduta anche suddivisa in tagli.

Devono comunque essere fatte salve tutte le norme sanitarie vigenti di legge.

### 82. Unità di base di contrattazione.

La merce si contratta a chilogrammo di peso netto, posta a magazzino, o a negozio, o a domicilio del venditore.

Per i pulcini e per la cacciagione minuta (uccelletti, pernici, ecc.) le contrattazioni si effettuano a numero di capi.

# 83. Requisiti della merce.

Si contrattano pollame e conigli sia vivi che macellati, freschi e congelati, intendendosi per pollame macellato quello spennato, dis-

sanguato, senza gozzo e senza interiora, e per coniglio macellato quello dissanguato, scuoiato e senza visceri addominali, a eccezione del fegato.

Sia il pollame che i conigli sono distinti in categorie a seconda della qualità.

La cacciagione si contratta morta e allo stato naturale, fresca o congelata, spennata o scuoiata e/o eviscerata.

### 84. Imballaggio.

Per merce morta, l'imballaggio viene effettuato in cassette che restano nella libera disponibilità del compratore, ma il peso relativo non viene computato nelle contrattazioni.

Per gli uccelletti, l'imballaggio è costituito da gabbie fornite dal venditore.

### 85. Verifica della merce.

La verifica della merce viene effettuata al momento dell'acquisto se contrattata a vista; se no, alla consegna.

#### 86. Ritardo nella consegna.

Il ritardo nella consegna è rilevante solo se di conseguenza la merce sia deperita e in caso di flessione nelle quotazioni di mercato, nei quali casi la merce viene restituita o viene riconosciuto al compratore un congruo sconto nel prezzo.

#### 87. Oneri.

Le eventuali spese di spedizione, trasporto e assicurazione sono a carico del compratore.

### 88. Pagamento.

Il pagamento si effettua in contanti e a pronti.

### 89. Obblighi di garanzia del venditore.

Il venditore risponde della difformità della merce consegnata rispetto a quella contrattata.

### 90. Difetti.

Lo scarto (la merce non si presenta nelle condizioni concordate) viene accettato, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni sanitarie (artt. 150, 151 e 152 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e D.P.R. 10 agosto 1972, n. 967) e cioè che l'abbattimento sia avvenuto a di-

giuno, a gozzo vuoto in modo cruento (è vietato il tiracollo), e sia stato asportato il pacchetto intestinale, previa riduzione del prezzo pattuito.

### 91. Reclami.

I reclami devono essere immediati, al momento della consegna.

## 92. Mediazione.

Gli scambi vengono effettuati anche senza intervento di mediatori.